

Città di Boves



Regolamento

per la disciplina
delle entrate

Approvato con deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.1998
Modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 13.02.2007 (art. 13-bis)
Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 28.03.2007 (artt. 16-17-18-19-20-21)
Modificato con deliberazione C.C. n. 94 del 29.10.2010 (art. 4-bis)
Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 27.06.2012 (art. 13-bis)

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Definizione delle entrate	3
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate	3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	3
Art. 4-bis - Agevolazioni fiscali e tariffarie	4
Art. 5 - Forme di gestione delle entrate.....	4
Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate	5
Art. 7 - Attività di verifica e controllo	5
Art. 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali	5
Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	5
Art. 10 - Sanzioni.....	6
Art. 11 - Tutela giudiziaria.....	6
Art. 12 - Forme di riscossione volontaria	6
Art. 13 - Forme di riscossione coattiva.....	7
Art. 13-bis - Rateizzazione del credito tributario ed extratributario	7
Art. 14 - Autotutela	8
Art. 15 - Accertamento con adesione	8
Art. 16 - Misura degli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi in materia di tributi locali	8
Art. 17 - Arrotondamento delle somme	9
Art. 18 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso.....	9
Art. 19 - Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali.....	9
Art. 20 - Incompatibilità.....	10
Art. 21 - Entrata in vigore.....	10

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

Per ciascun tipo di entrata il comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al primo comma, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità di parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 4-bis - Agevolazioni fiscali e tariffarie

Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà i regolamenti disciplinanti le singole entrate possono individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale possono godere dell'esenzione dal pagamento dei singoli tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune e che vi sia espressa previsione contenuta nei regolamenti disciplinanti le singole entrate.

Art. 5 - Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della legge 08/06/1990 n. 142;
- affidamento mediante convenzione di azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 08/06/1990 n. 142;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 o alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22, comma 3, lettera e) legge 08/06/1990 n. 142) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri comuni o ai concessionari di cui al DPR 28/01/1988 n. 43.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione dei responsabili del settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune e loro parenti ed affini agli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

E' obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Art. 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal comune, a mezzo

dei funzionari all'uopo incaricati o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

Art. 10 - Sanzioni

Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, sono graduate con delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o del concessionario.

Art. 11 - Tutela giudiziaria

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 il funzionario responsabile del comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Nel caso in cui il comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12 - Forme di riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono

prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto ed il versamento tramite conto corrente postale.

Art. 13 - Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910 n. 639 o con le procedure previste con DPR 29/09/1973 n. 602 modificato con DPR 28/01/1988 n. 43.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1990 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 29/09/1973 n. 602, modificato con DPR 28/01/1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

E' stabilito in L. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del comune.

Art. 13-bis - Rateizzazione del credito tributario ed extratributario

Per le somme dovute al Comune a seguito di notifica di cartella di pagamento o provvedimenti di accertamento (tributo, sanzione, interessi), salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero altre discipline speciali, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, così indicate:

- fino a € 300,00 nessuna rateizzazione
- da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 2 rate mensili
- da € 600,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili
- da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo 8 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo 12 rate mensili
- da € 5.000,01 e oltre fino ad un massimo 15 rate mensili.

Per le somme dovute al Comune a seguito di notifica di ingiunzione per la riscossione di tributi, sanzioni, interessi, entrate patrimoniali, o altre tipologie di entrata, il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata in genere, o il responsabile del servizio competente, su richiesta motivata del contribuente/debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale dovuto, così indicate:

- fino a € 5.000,00 nessuna rateizzazione
- da € 5.000,01 a € 8.000,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili
- da € 8.000,01 e oltre fino ad un massimo 6 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario, o altro incaricato, il mancato inizio della procedura esecutiva.

Compete all'insindacabile giudizio del funzionario responsabile valutare le motivazioni adottate dal contribuente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il debitore non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applica il tasso di interesse legale. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.

L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso all'unità di euro più vicina.

I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in due copie, una per l'ufficio ed una per il contribuente.

Art. 14 - Autotutela

Il comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

Art. 15 - Accertamento con adesione

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 446.

Art. 16 - Misura degli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi in

materia di tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero, in caso di diritto al rimborso di somme versate in eccedenza, dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 17 - Arrotondamento delle somme

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento dei tributi locali (sia in caso di autoliquidazione, che in caso di accertamento) deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione dell'importo complessivo della somma da pagare (comprensivo anche di eventuali sanzioni, interessi e spese di notifica) è minore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Art. 18 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di €. 12,00.

Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente da l'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, in assenza di specifica disposizione regolamentare adottata dal Comune, restano validi quelli previsti dalle singole disposizioni d'imposta; qualora queste non dispongano espressamente, il limite minimo è fissato in €. 2,07.

Art. 19 - Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa a tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune sempre a titolo di tributi locali.

Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.

Art. 20 - Incompatibilità

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari dell'Ente che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999